



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Procedimento GS n. 01-2024

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione sull'istanza ex art. 31 comma 1, lettera b) e 32 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL pervenuta il 20 novembre 2024 e relativi motivi aggiunti pervenuti il 24 novembre 2024 dalla signora Turco Maria Laura rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferriero.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con istanza ex art. 31 comma 1, lettera b) e 32 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL il 20 novembre 2024, con il patrocinio del difensore indicato in epigrafe, la signora Turco Maria Laura (tessera n. LE009749) ha chiesto al Giudice Sportivo Nazionale *“l’annullamento della presunta comminata squalifica con contestuale integrazione della stessa nella classifica generale arrivati della manifestazione podistica denominata “CORRIAMO AL TIBURTINO – XXII edizione”, tenutasi a Roma lo scorso 17 novembre 2024, con il tempo regolarmente riscontrato come da attestazione EvoData Srl pari a 57 minuti e 6 secondi (GUN TIME)”*

Nello specifico l'istante ha evidenziato di essere regolarmente tesserata per la Federazione Italiana di Atletica Leggera con numero tessera LE 009749 e che il 17 novembre 2024 —con il pettorale numero 267— ha preso regolarmente parte alla manifestazione denominata “CORRIAMO AL TIBURTINO – XXII edizione” chiudendo il percorso in 57 minuti e 6 secondi dallo sparo, come si evincerebbe dall’attestazione di EvoData Srl. La signora Turco riferisce inoltre che il 18 novembre 2024 le stessa ha notato che il proprio nominativo non era trascritto nella classifica finale della competizione e pertanto ha scritto alla società ENDU/Evo Data Srl, società che ha gestito il cronometraggio e la redazione della classifica della competizione. Con mail del 18 novembre 2024 la Evo Data srl, in risposta alla Turco, ha comunicato che il delegato tecnico avrebbe richiesto l’esclusione dell’istante dalla classifica dell’evento.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

L'atleta sostiene infine di non aver mai tagliato il percorso e, una volta giunta al traguardo, dopo aver riconsegnato il chip, ha continuato a correre per allenarsi senza togliere il pettorale.

La signora Turco inoltre il 24 novembre 2024 ha depositato i motivi di cui si era riservata con l'istanza del 20 novembre 2024 lamentando in via principale la violazione degli artt. 3.1 RC, 25RC, 7 RT nonché la lesione del diritto alla difesa ed in via subordinata l'infondatezza dell'accusa di taglio del percorso.

Con provvedimento datato 26 novembre 2024 e comunicato agli interessati (difensore dell'istante, Procuratore Federale, affiliata GSBR quale società dell'istante; affiliata G.S. CAT SPORT ROMA quale società organizzatrice dell'evento; Gruppo Giudici Gara nella persona del Fiduciario Nazionale; F.I.D.A.L. e Procura Federale) in pari data, il Giudice Sportivo Nazionale ha fissato la data della decisione per il 05 dicembre 2024.

Il Fiduciario Nazionale GGG il 03.12.2024 ha trasmesso a mezzo PEC rapporto del Delegato Tecnico relativo alla manifestazione, dichiarazione del Delegato Tecnico Anna Maria Lesti nonché dichiarazione del giudice ai controlli gara Paolo Messina.

Dalla documentazione depositata dal Fiduciario GGG si legge che il Delegato Tecnico Lesti Anna Maria, in qualità di arbitro alle corse durante la gara "Corriamo al Tiburtino" ha squalificato l'atleta numero 276 —donna— in base all'art. 55.10 del Regolamento Tecnico Internazionale FIDAL su segnalazione del giudice FIDAL preposto ai controlli Signor Messina Paolo.

Il Delegato Tecnico dichiara che l'atleta sarebbe stata più volte chiamata dallo speaker per recarsi presso la giuria alle corse per la comunicazione della suddetta squalifica ma la stessa non si sarebbe presentata in prima persona, e si sarebbe presentato in sua vece un dirigente della società di appartenenza al quale veniva dettagliatamente spiegata la motivazione della squalifica. Tale dirigente non avrebbe





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

opposto nessun reclamo orale né avrebbe presentato successivamente alcun reclamo scritto al giudice di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dichiara la regolarità del contraddittorio e l'ammissibilità della documentazione pervenuta dal Fiduciario Nazionale del GGG..

In via preliminare è necessario verificare la sussistenza o meno della competenza a decidere da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

In relazione alla generale sfera di attribuzioni degli Organi di Giustizia Sportiva si osserva quanto segue.

Gli artt. 13, 14, 24 e 25 CGS CONI regolano e disciplinano l'istituzione e le competenze degli Organi di Giustizia Sportiva e nel rispetto di tale ripartizione l'art. 27 del Regolamento di Giustizia FIDAL dispone che: *"Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:*

- *la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;*
- *la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;*
- *la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;*
- *i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;*
- *ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara"*.

Appare dunque sussistere la competenza dell'organo giudicante adito, il quale è chiamato a provvedere sulla regolarità o meno della partecipazione dell'atleta Turco Maria Laura alla gara del 17 novembre 2024.

Passando ora ad esaminare il merito dell'istanza, la stessa appare fondata.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La signora Turco ha depositato documentazione da cui emerge che alla gara “Corriamo al Tiburtino” del 17 novembre 2024 alla stessa è stato assegnato il numero di pettorale 267. Dai documenti depositati dal Fiduciario Nazionale del GGG (dichiarazione del Giudice Paolo Messina, dichiarazione e relazione del Delegato Tecnico Lesti Anna Maria) emerge che l’atleta che il giudice Messina avrebbe individuato compiere delle irregolarità indossasse il pettorale n. 276 e non il 267 indossato dall’istante e pertanto l’atleta Turco Maria Laura è stata squalificata per mero errore.

La comminata squalifica deve quindi essere annullata con contestuale integrazione dell’atleta stessa nella classifica generale arrivati della manifestazione podistica denominata “CORRIAMO AL TIBURTINO – XXII edizione”, tenutasi a Roma il 17 novembre 2024, con il tempo di 57 minuti e 6 secondi come da attestazione EvoData Srl (all. 4 parte istante).

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio sul procedimento n. 1/2024 rende la seguente

DECISIONE

- In accoglimento dell’istanza depositata da TURCO Maria Laura (n. tessera LE 009749), annulla la comminata squalifica e dispone l’integrazione del nominativo della stessa nella classifica generale arrivati della manifestazione podistica denominata “CORRIAMO AL TIBURTINO – XXII edizione”, tenutasi a Roma il 17 novembre 2024, con il tempo di 57 minuti e 6 secondi.
- Trasmette la decisione alla Segreteria per la pubblicazione della stessa nei termini di regolamento e per la comunicazione alla ricorrente, al Fiduciario Nazionale GGG, e al Procuratore Federale.

Deciso in Camera di Consiglio, il giorno 05 dicembre 2024.

Il Giudice Sportivo Nazionale

avv. Laura Fagotto